

Bruxelles, 16.11.2017
COM(2017) 663 final

2017/0298 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A , e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo di associazione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione riguardo alla modifica prevista dell'allegato I-A e a una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", riguardo al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"). La proposta introduce inoltre una modifica correttiva dell'allegato I-C.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

L'accordo mira a creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE. L'accordo è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è parzialmente applicato in via provvisoria. Il titolo IV relativo agli scambi e alle questioni commerciali è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.

2.2. Il Consiglio di associazione e il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

2.2.1. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione è un organo istituito dall'accordo che si riunisce a scadenze regolari, almeno una volta all'anno, a livello ministeriale per condurre un dialogo politico e strategico. Esercita la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione di tale accordo ed esamina periodicamente il funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi. È composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. Il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione dell'accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza dell'accordo, per attuarle. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne.

2.2.2. Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",

Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è un organo istituito dall'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo il quale, a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal medesimo accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

Come stabilito dall'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. Come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati ("il regolamento

interno")¹, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è composto da alti funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

A norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di associazione e autenticata dai segretari del medesimo comitato.

2.3. Atti previsti degli organi

2.3.1. Atto previsto del Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato I-A.

2.3.2. Atto previsto del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare una decisione relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo. La proposta introduce inoltre una modifica correttiva dell'allegato I-C.

L'aggiunta dell'appendice C all'allegato I-A, pur non implicando nessuna modifica sostanziale, è tuttavia ritenuta necessaria per fornire la massima chiarezza sull'attuazione dell'accordo. Il ricalcolo dei dazi all'esportazione per gli allegati I-C e I-D è prescritto dall'accordo stesso ed è essenziale per mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili durante il periodo di soppressione dei dazi all'esportazione.

Gli atti previsti vincoleranno le Parti a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, che recita: "Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti".

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'allegata proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione in merito a una decisione del Consiglio di associazione relativa alla modifica dell'allegato I-A e a una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sul ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo. La proposta introduce inoltre una modifica correttiva dell'allegato I-C.

Tale proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti dell'Ucraina, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo. Uno degli obiettivi dell'accordo di associazione consiste nel creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

¹ G U L 157 del 23.6.2015, pag. 99.

La proposta è coerente e integra le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'Ucraina.

L'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nella nozione di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso in questione

A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione riunito nella *formazione* "Commercio". Con la decisione n. 3/2014, del 15 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Gli atti che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante per le Parti a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo. Detti atti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo. Di conseguenza, le posizioni dell'Unione vanno adottate in sede di comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" in applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale

² Causa C-399/12 Germania contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti consistono nella modifica dell'allegato I-A e nel ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo. Di conseguenza, l'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune conformemente all'articolo 207.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

La conclusione dell'accordo come accordo misto non richiede il consenso di tutte le Parti, in quanto gli aggiornamenti dei suddetti allegati sulle tariffe doganali rientrano in un settore di competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A , e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE³ del Consiglio specifica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese quelle relative all'eliminazione dei dazi doganali e quelle relative agli allegati da I-A a I-D dell'accordo. L'applicazione provvisoria ha avuto effetto dal 1° gennaio 2016.
- (3) Avendo unilateralmente anticipato l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, l'Unione ha già applicato le modalità specifiche di attuazione dell'elenco ("categorie di soppressione progressiva dei dazi") che sono state concordate tra le Parti.
- (4) Un chiarimento sulle modalità di soppressione dei dazi, è stato adottato nel contesto della modifica delle preferenze commerciali autonome⁵ al fine di specificare la

³ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).

riduzione da applicare per l'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 374/2014.

- (5) Un chiarimento equivalente è necessario per garantire che le medesime modalità, che tengono conto dell'intesa comune raggiunta dalle Parti durante i negoziati, siano chiaramente definite per l'attuazione ottimale dell'elenco di concessioni. Tali modalità devono essere applicate da entrambe le Parti dell'accordo.
- (6) L'allegato I-C del capo 1 dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (7) L'allegato I-D del capo 1 dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (8) Una modifica tecnica dell'allegato I-C è necessaria per il codice tariffario 1207 9997 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
- (9) Con la decisione n. 3/2014, del 15 dicembre 2014, il Consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.
- (10) È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione e di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sia basata sui progetti di decisione che figurano in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di associazione, riguardo all'integrazione dell'allegato I-A dell'accordo e, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", riguardo all'integrazione degli allegati I-C e I-D dell'accordo, è basata sui progetti di decisioni figuranti in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

Dopo l'adozione le decisioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sono pubblicate *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*